



COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE
DI PATROCINI AD INIZIATIVE E
MANIFESTAZIONI**

Approvato con deliberazione C.C. nr. 45 del 25/08/2010

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI	3
ART. 2 – SOGGETTI RICHIEDENTI.....	3
ART. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI	3
ART. 4 – PATROCINI ONEROSI	4
ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE.....	4
ART. 6 – CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI.....	5
ART. 7 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA	6
ART. 8 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI	6
ART. 9 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	6
ART. 10 – UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO.....	7
ART. 11 – PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO	7
ART. 12 – REVOCA DEL PATROCINIO.....	7
ART. 13 – NORME GENERALI	7

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI

Il “ patrocínio “ costituisce un riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Mirabello esprime la propria simbolica adesione ad una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative. In particolare, il patrocínio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell’ iniziativa e dei suoi promotori, nonché dell’ autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall’ Amministrazione, pertanto rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall’ art. 12 della L. 241/1990.

ART. 2 – SOGGETTI RICHIEDENTI

Il patrocínio è concesso alle singole iniziative a carattere culturale, artistico, scientifico, sportivo, educativo, economico, turistico, sociale e celebrativo di interesse locale, realizzate da Enti, associazioni, fondazioni, altre organizzazioni e singoli privati, che operano senza finalità di lucro (a tal fine il richiedente dovrà produrre lo statuto o in alternativa un’ autocertificazione che lo dichiari).

Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell’ Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti, singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Sono esclusi i soggetti facenti parte di partiti politici o articolazioni di essi.

ART. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

La manifestazione o l’ iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al patrocínio nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale
2. promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza
3. sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza
4. risponda alle linee programmatiche dell’ Amministrazione Comunale
5. sia legata alle tradizioni locali
6. abbia carattere nazionale o internazionale
7. sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi.

Il patrocínio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.

Il patrocínio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

La concessione di patrocínio comunale non comporta l’ assunzione di oneri finanziari da parte dell’ Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

ART. 4 – PATROCINI ONEROSI

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione comunale può concedere:

- l' eventuale erogazione di contributi economici, relativamente all' iniziativa di cui si chiede il patrocinio
- l' eventuale uso gratuito delle strutture comunali
- l' eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale
- l' eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l' importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata
- l' eventuale occupazione gratuita di aree pubbliche

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, i soggetti che intendano usufruirne, devono fare apposita richiesta almeno 30 giorni prima dell' inizio della manifestazione/iniziativa. Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso del codice fiscale dell' ente, dell' associazione ecc. richiedente.

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell' iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dall' indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all' assetto giuridico del soggetto stesso.

Le richieste di contributo economico sono soggette al parere della Giunta Comunale che si occupa fra l' altro anche dell' assegnazione dei contributi alle associazioni.

L' occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora concessa a titolo gratuito, sarà soggetta alle norme di cui al Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Al termine dell' iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute.

Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, l' eventuale contributo verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE

Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

1. Apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell' ambito ed a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni comunali, della crescita e della valorizzazione della comunità mirabellese, della sua immagine e dei suoi prodotti;
2. Dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale in virtù della particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell' interesse suscitato presso la comunità locale;
3. Siano realizzate nel Comune di Mirabello o comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell' immagine del

Comune di Mirabello in campo locale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale.

Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

1. Manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
2. Convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.
3. Eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di progetti di chiara finalità sociale.

Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:

1. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati dalle quali derivino utili per il soggetto promotore , se non nei limiti dell' autofinanziamento della manifestazione
2. che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
3. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.
4. che riguardino iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un' iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell' evento possano risultare incidenti in modo negativo sull' immagine dell' Amministrazione.

L' Amministrazione comunale potrà decidere di verificare i risultati dell' iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione ed ogni altra documentazione in merito.

ART. 6 – CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

L' Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 5 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l' immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla Giunta Comunale.

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l' Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall' associazione della propria immagine all' iniziativa patrocinata.

ART. 7 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento. L'istanza è presentata utilizzando i moduli predisposti dal Comune.

L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART. 8 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del responsabile di area competente per materia:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi)
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti)

Prima di formalizzare il provvedimento, il responsabile di Area competente trasmette copia dell'istanza all'assessorato competente, che ne appone visto per presa visione, e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione perviene alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo art. 11.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio comunale ed il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione richiesta.

L' Amministrazione Comunale, a fronte di un' iniziativa particolarmente meritoria ed importante per il paese di Mirabello, si riserva la facoltà di pubblicizzarla, avvalendosi anche dei mezzi istituzionali di cui è dotata.

Sono a totale carico del richiedente le spese di allestimento e gestione delle manifestazioni promosse ed i rischi per responsabilità civile connessi al loro svolgimento.

Per l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e sull' effettuazione del servizio, nonché sull' occupazione di suolo pubblico si rinvia a quanto disciplinato negli appositi regolamenti comunali e negli atti normativi vigenti.

ART. 10 – UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell' iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell' Amministrazione.

Il ruolo dell' Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l' iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all' evento.

ART. 11 – PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un' istanza per l' ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l' Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l' erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell' apposito regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni

ART. 12 – REVOCA DEL PATROCINIO

Il Sindaco, ove ricorrano gravi motivi che ledano l' immagine del Comune, verificatesi successivamente alla presentazione della richiesta di patrocinio, dispone la revoca dello stesso.

ART. 13 – NORME GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale ed abroga tutte le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali con esso incompatibili.